

SOCIETÀ

LA CASSAZIONE "LIBERALIZZA" IL COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE

Sono Amministratore Unico, nonché socio di una società a responsabilità limitata, srl. Ogni anno percepisco un compenso che viene stabilito e verbalizzato con assemblea ordinaria dei soci. Se questo compenso, una volta deliberato con assemblea ordinaria nel marzo di ogni anno, mi venisse pagato in parte nell'anno successivo, questa parte come deve essere dichiarato dal sottoscritto ed è deducibile dalla società per competenza nell'anno di delibera se pur pagato nell'anno successivo? Inoltre, l'importo del compenso mi viene pagato mensilmente e certificato con un cedolino paga, varia di anno in anno e in alcuni anni è stato deliberato in misura maggiore, perché legato anche all'aumento del fatturato e dell'utile conseguito dalla società: è soggetto ad una sorta di controllo di congruità e deducibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria?

L'articolo 95, comma 5, del Tuir, prevede che il compenso agli amministratori sia deducibile con il criterio di cassa e non secondo l'usuale criterio della competenza che si applica al reddito d'impresa.

La società deduce il compenso pagato all'amministratore nell'anno di delibera se il pagamento allo stesso avviene entro e non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo in quanto, come per i dipendenti, si applica il criterio di "cassa allargata". All'amministratore verrà rilasciato un modello Cud entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, contenente i compensi percepiti nell'anno precedente e fino al 12 gennaio dell'anno di emissione del Cud. Quindi l'amministratore dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi l'importo certificato da Cud se possiede altri redditi da dichiarare o dovrà far valere oneri deducibili o detraibili in dichiarazione. Si precisa che tale criterio di "cassa allargata" si applica nel caso in cui l'amministratore sia retribuito con emissione di "cedolino" e quindi non sia titolare di partita Iva. Diversamente, se l'amministratore

svolgere tale incarico come lavoratore autonomo e l'attività di amministratore rientrasse nell'oggetto della propria attività (quindi con emissione di regolare parcella e non con cedolino) il compenso sarebbe deducibile dalla società con il criterio della "cassa pura", quindi solo se l'erogazione è avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno.

Quanto al controverso e dibattuto problema della congruità del compenso, la recente sentenza della Cassazione n. 24597 del 10-12-2010 ha segnato un punto a favore del contribuente stabilendo, tra gli altri, i seguenti due importanti principi:

1) l'eliminazione del riferimento a un limite al compenso, in quanto vi è la mancanza nella nuova disposizione di riferimenti a tabelle o ad altre indicazioni vincolanti contenenti limiti massimi di spesa. Quindi si può affermare che nell'attuale sistema la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma tra le parti o in sede di assemblea della società. L'assenza di riferimenti ad alcun limite nella vigente normativa ha totalmente libera-

lizzato il concetto di limite di spettanza ai fini della deducibilità del compenso da parte della società. Questa sentenza specifica infatti che l'articolo 62 del Tuir al comma 3 non contiene alcun riferimento a tabelle o altre indicazioni vincolanti che pongano limiti massimi di spesa, oltre i quali essi non possano essere deducibili, per cui ad oggi l'orientamento è che la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma tra le parti o nell'ambito della società in sede di delibera assembleare, senza che all'Amministrazione finanziaria sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità;

2) la esclusione, nella normalità dei casi, di qualsiasi intento fraudolento per l'Erario in quanto da molti anni il carico fiscale e contributivo Inps che grava sull'amministratore per il compenso percepito è assai più gravoso del vantaggio derivante alla società dalla deducibilità della sua corrispondenza (che, oltretutto, non è neppure deducibile ai fini Irap).

Rag. Maurizio Cason Villa
Studio Cason Villa

CASA

Volontari i certificati acustici

Vorrei vendere il mio appartamento e so che devo provvedere a far redigere da un tecnico la Certificazione Energetica. Ho saputo che però dovrei dotarlo anche di una Certificazione Acustica: è obbligatoria? Cosa devo fare?

Attualmente la Certificazione Acustica non è obbligatoria per i passaggi di proprietà, né di immobili esistenti, né per i nuovi edifici. Non vi sono documenti legislativi nazionali che obblighino a classificare acusticamente le abitazioni: la nuova normativa UNI 11367 ("Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari") è infatti una norma tecnica, che può essere utilizzata almeno per il momento su base volontaria. La Certificazione Acustica si ottiene dopo prove strumentali e deve essere effettuata con misurazioni fonometriche eseguite nei vari ambienti della casa: da queste prove si ricava un indice che permette la classificazione in una delle quattro classi disponibili, a seconda dell'intensità di rumore (la classe 1 indica il livello più silenzioso).

Arch. Ing. Andrea Butti

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it

CONSUMI

Il prezzo pattuito per il volo resta bloccato

Sono andata in un'agenzia per prenotare un volo aereo e ho pagato. Mi hanno detto di ritornare dopo un'ora perché si era bloccato il server. Al ritorno ho dovuto pagare una differenza di ben 40 euro per l'aumento della tariffa che si era verificato nel frattempo. E mi hanno detto di ritirare il biglietto all'indomani. Se ci fossero problemi posso farmi rimborsare i soldi e rinunciare al viaggio?

È possibile rifiutare di corrispondere ulteriori somme per l'acquisto del biglietto e farsi restituire tutto quanto già pagato, così come lo sarebbe stato anche rifiutare la differenza di 40 euro già corrisposta. Infatti, sia laddove l'agenzia sia riconosciuta dallo I.A.T.A., e dunque emetta e venda in prima persona i biglietti, sia laddove non sia riconosciuta dallo I.A.T.A., e svolga il mero ruolo di intermediaria, il prezzo non può essere unilateralmente modificato. In entrambi i casi, dopo che l'agenzia ha comunicato il prezzo, le uniche modifiche possibili sono quelle volute da ambo le parti.

Avv. Francesco Ruggiero
Avv. Thomas Marchese
Studio Legale Loconte

SICUREZZA

Per il negozio serve il piano di emergenza

Ho un esercizio commerciale di circa 500 metri quadrati, con esposizione e vendita di abbigliamento, situato al piano terra di un edificio residenziale. Devo predisporre il piano di emergenza?

L'attività commerciale è compresa nell'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, quale attività n. 69.1.A: "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, da 400 mq a 600 mq". Nel DM 27/072010: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq" viene espresso l'obbligo di tenere disponibile per le squadre di soccorso, il piano di emergenza ed una planimetria generale con l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e impianti di estinzione, dei dispositivi di arresto degli impianti di ventilazione e distribuzione di gas combustibile.

Geom. Alice Cominazzini
Arcom3

